MODULAR 2
M.L.P.S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 ottobre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della COOPERATIVA PLURISERVIZI MARCHE ABRUZZO MOLISE SOCIETA' COOPERATIVA, di seguito denominata CPMA, per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga *ex* art. 2, co. 138, L. n.191/2009.

Sono presenti:

- Per CPMA, Leonardo Traino;
- per la FILT CGIL, Gabriele Cerratti;
- per la FIT CISL, Gaetano Riccio, Roberto Di Pascale;
- per la UILTRASPORTI, Alberto Spoleto;
- per SALPAS ORSA, Claudio Fiorenza;
- per FAST FERROVIE, Antonio Vitiello;
- per l'UGL A.F., Sandro Vacata.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Abruzzo, Marche e Umbria, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- La CPMA, con sede legale in Ancona, svolge attività di servizi in appalto presso le Ferrovie

dello Stato, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 478 lavoratori ed applica il CCNL attività ferroviarie;

- la suddetta società ha attivato una procedura di mobilità collettiva ai sensi della legge n. 223/1991 per 40 lavoratori in esubero. Detta procedura si è conclusa con accordo sindacale, con cui le Parti Sociali hanno convenuto il licenziamento sulla base del criterio della non opposizione di 23 unità lavorative occupate nelle sedi di Foligno, Caserta Napoli e Roma ed il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per le restanti 17 unità in esubero;

- con nota prot. N. 15/VII/19953 del 30 settembre 2010, la società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della CIGS e della CIG in deroga;

- con successiva nota Prot. n. 15/VII/20020 del 1 ottobre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;

- la società rappresenta alle OO.SS. la necessità di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per ulteriori 5 lavoratori occupati presso la sede di Marcianise (CE) sui servizi affidati da Trenitalia divisione Cargo, del tutto dismessi. Detta necessità è dettata dal fatto che i lavoratori in questione non hanno prestato la non opposizione al licenziamento convenuto con l'accordo sindacale del 6 agosto u.s. e per gli stessi non sussistono, ad oggi, possibilità di ricollocazione.

CONSIDERATA

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali;

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;

CONSIDERATO

che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30 % del sostegno al reddito, ed è posto a carico del FSE – POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE – POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- CPMA presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG in deroga** *ex* art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), per la durata di **12 mesi** a decorrere dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre 2011 per un numero massimo di **8 soci lavoratori**, così ripartiti:
  - n. 5 occupati nella **Regione Marche**;
  - n. 2 occupati nella **Regione Abruzzo**;
  - n. 1 occupato nella **Regione Umbria.**

- La CIG in deroga sarà attuata a rotazione ciclica tra i lavoratori coinvolti, compatibilmente con le esigenze formative delle Regioni interessate.

- Ai sensi dell'art. 7 – ter. co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono tenute, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 191/2009.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL MINISTERO DEL LAVORO

CPMA

ITALIA LAVORO

OO.SS.

UILTRASPORTI

SAC PASLOCS